

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5323 R	28 gennaio 2004	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 12 novembre 2002 concernente la modifica della legge di applicazione alla Legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977

1. PREMESSA

L'entrata in vigore il 1° febbraio 2001 della nuova Ordinanza federale sugli esplosivi (OEspl), adottata dal Consiglio federale il 27 novembre 2000, ha richiesto l'adattamento della legge cantonale d'applicazione alla Legge federale sugli esplosivi del 17 agosto 1981. È quanto propone il Consiglio di Stato con il messaggio no. 5323 del 12 novembre 2002. Trattasi per lo più di proposte formali relative al riordino delle disposizioni e all'indicazione corretta degli articoli di riferimento alla nuova ordinanza. Unica eccezione: la norma mirante ad inserire nella legge cantonale la base legale per conferire ai Comuni competenze in materia di controlli sul commercio e l'utilizzazione di pezzi pirotecnici (art. 2 cpv. 2 della proposta di modifica di legge).

2. TESTI LEGALI DI RIFERIMENTO

I testi legali di riferimento sono:

- la Legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977 che disciplina il commercio degli esplosivi, dei pezzi pirotecnici e della polvere da sparo.

In particolare all'art. 28 la citata legge assegna ai Cantoni la competenza di sorvegliare il commercio di esplosivi e di pezzi pirotecnici.

Per contro è l'Amministrazione delle dogane che vigila sull'importazione dei pezzi pirotecnici.

- La già citata nuova Ordinanza federale di applicazione della legge federale sugli esplosivi del 27 novembre 2000 che ha introdotto una serie di modifiche che interessano direttamente le competenze dei Cantoni.

Ciò vale in particolare per i controlli da parte dei Cantoni (art. 111, capitolo 2, Vigilanza) non solo del commercio degli esplosivi e dei pezzi pirotecnici, ma anche e soprattutto del loro deposito, della loro messa al sicuro e utilizzazione.

- La legge cantonale di applicazione alla legge federale del 17 giugno 1981 che viene modificata agli articoli 2, 3, 5, 7 e 8.

Come già detto la modifica di sostanza è quella prevista al cpv. 2 dell'art. 2 con la quale il Dipartimento competente ha la possibilità di delegare ai Comuni compiti di controllo.

3. LE PRINCIPALI MODIFICHE FORMALI

Le principali modifiche formali, oltre che riguardare il corretto riferimento alle norme dell'ordinanza, concernono:

- l'aggiunta di alcuni nuovi compiti di spettanza cantonale in materia di rilascio delle attestazioni per i candidati ai corsi e agli esami per il conseguimento dei permessi per l'utilizzazione degli esplosivi in applicazione delle disposizioni dell'art. 55 lett. b) dell'OEspl;
- l'introduzione di disposizioni particolareggiate per regolare lo stoccaggio dei pezzi pirotecnici da spettacolo durante il periodo in cui la vendita è permessa. Disposizioni che precisano meglio della stessa ordinanza federale - art. 87/90 OEspl - la materia anche nella prospettiva di prevenire incidenti (cpv. 4 dell'art. 5 della proposta di modifica di legge);
- il conferimento al Consiglio di Stato della competenza di evadere in prima istanza i ricorsi contro le decisioni del Dipartimento e questo in consonanza con quanto già previsto in altre leggi (art. 7 della proposta di modifica di legge);
- la disposizione all'art. 7 cpv. 3 della proposta di modifica di legge che esclude l'effetto sospensivo ai ricorsi contro le decisioni del Dipartimento;
- l'abrogazione delle norme all'art. 3 lett. c) concernenti il materiale bellico come conseguenza delle modifiche della legislazione federale in materia.

4. DELEGA DI COMPITI AI COMUNI

Come già ricordata la sola innovazione materiale nelle proposte del Consiglio di Stato riguarda **l'art. 2 cpv. 2 che crea la base legale che permette al Dipartimento di delegare ai Comuni compiti di controllo.**

Secondo il messaggio governativo tale disposizione dovrebbe permettere controlli da parte dei Comuni in materia di **vendita di pezzi pirotecnici da spettacolo**. Compiti che già oggi vengono svolti almeno nei grossi Comuni dalle polizie comunali.

La proposta in discussione è in linea di massima condivisibile. Tuttavia due aspetti particolari sono stati oggetto di discussione in Commissione della legislazione:

- **la precisazione all'art. 2 cpv. 2 che la delega si limita ai soli controlli in materia di vendita di pezzi pirotecnici da spettacolo, in modo da escludere chiaramente competenze in materia di esplosivi;**
- **l'opportunità di prevedere che l'assegnazione di questo nuovo compito ai Comuni debba essere compensata con una partecipazione finanziaria alle tasse previste per il rilascio delle concessioni in materia di commercio dei pezzi pirotecnici da spettacolo della categoria G2 (pezzi pirotecnici che per le loro caratteristiche richiedono conoscenze specifiche). L'ordinanza federale (OEspl) prevede all'art. 113 per le autorizzazioni di vendita di pezzi pirotecnici (art. 27 e art. 35 OEspl) tasse varianti da fr. 50.- a fr. 500.-.**

5. LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE

Dopo discussione sui due aspetti sollevati al punto precedente la Commissione della legislazione all'unanimità ha deciso quanto segue:

- a) **di limitare la possibilità di delega di compiti ai Comuni ai soli controlli in materia di vendita di pezzi pirotecnici da spettacolo.**

Di conseguenza l'art. 2 cpv. 2 avrà il seguente tenore:

*"Il Dipartimento può delegare compiti di controllo ai Comuni **in materia di vendita di pezzi pirotecnici da spettacolo.**"*

- b) **di rinunciare a introdurre nel testo di legge disposizioni che prevedano che l'assegnazione del nuovo compito ai Comuni sia compensato con una partecipazione finanziaria degli stessi ai proventi delle tasse previste per il rilascio delle concessione in materia di commercio di pezzi pirotecnici da spettacolo.**

Tuttavia, come già in altre occasioni, la Commissione della legislazione sollecita il Consiglio di Stato a voler una volta tanto e il più presto possibile affrontare nella sua globalità il problema delle competenze dei Comuni in materia di applicazione delle leggi federali e cantonali con particolare riguardo agli indennizzi finanziari. E ciò nel quadro di una regolamentazione globale dei flussi finanziari fra Cantone e Comuni.

6. CONCLUSIONI

In conclusione. la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad entrare in materia sul messaggio no. 5323 e ad approvare l'annessa modifica di Legge cantonale d'applicazione alla Legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977 con la modifica proposta all'art. 2 cpv. 2 relativo alla delega di compiti ai Comuni.

Per la Commissione della legislazione:

Werner Carobbio, relatore

Allidi-Cavalleri - Bertoli - Bobbià - Dafond -

Duca Widmer - Fiori - Genazzi - Ghisletta D. -

Mellini - Pantani - Pedrazzini - Quadri -

Righinetti - Vitta

Disegno di

LEGGE

di applicazione alla Legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata la Legge federale del 25 marzo 1977 (in seguito: LEspl) e l'Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (in seguito OEspl);
- visto il messaggio 12 novembre 2002 n. 5323 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 28 gennaio 2004 n. 5323 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a:

I.

La legge di applicazione alla Legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977 (LCLEspl), è modificata come segue:

Art. 2

¹Il Dipartimento competente (in seguito: Dipartimento) esercita la vigilanza sul commercio di esplosivi e pezzi pirotecnici (artt. 28 LEspl e 111 OEspl) e adotta i relativi provvedimenti (art. 42 LEspl).

²Il Dipartimento può delegare compiti di controllo ai Comuni in materia di vendita di pezzi pirotecnici da spettacolo.

Art. 3

Dopo aver assunto le necessarie informazioni, il Dipartimento in particolare:

- a) rilascia le autorizzazioni di vendita di esplosivi e pezzi pirotecnici ai venditori che ossequiano i requisiti di cui all'art. 35 OEspl;
- b) rilascia i permessi d'acquisto ai sensi degli artt. 45, 46, 47 e 48 OEspl;
- c) abrogato;
- d) revoca o ritira le autorizzazioni ai sensi dell'art. 41 OEspl;
- e) adotta misure idonee, conformemente all'art. 35 LEspl;
- f) rilascia l'attestato per l'ammissione ai corsi e agli esami ai sensi dell'art. 55 lett. b) OEspl;
- g) ritira i permessi secondo l'art. 60 OEspl;
- h) esegue i controlli conformemente all'art. 111 OEspl;
- i) riscuote le tasse previste dall'art. 113 lett. c) e f) e gli esborsi previsti dall'art. 116 OEspl.

Art. 4

Abrogato.

Art. 5 cpv. 3 e 4 (nuovo)

³Questo commercio resta tuttavia subordinato all'ossequio delle prescrizioni di cui agli artt. 87, 88, 89 e 90 OEspl.

⁴Il Dipartimento può emanare disposizioni particolari concernenti il deposito di pezzi pirotecnici da spettacolo nei punti di vendita, durante il periodo autorizzato.

Art. 7

¹Contro le decisioni amministrative del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili nel termine di 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

³I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Art. 8 cpv. 2

²Nei casi di lieve entità tale competenza è demandata al Dipartimento, che può infliggere una multa sino a fr. 2'000.--, conformemente alla Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.